



COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA/AUT N° 154

Carate Brianza 20/11/2020

ORDINANZA

Oggetto: ORDINANZA PER LA RIDISTRIBUZIONE DEGLI STALLI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' MATTINA LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE - EMERGENZA CORONAVIRUS

IL SINDACO

PREMESSO che

- a seguito della recrudescenza dell'epidemia da COVID-19 in tutto il paese, con DPCM del 03.11.2020 valido dal 06.11.2020 sino al 03.12.2020, sono state introdotte sul territorio nazionale nuove misure urgenti per contenere la rinnovata diffusione del virus COVID-19, classificando le Regioni in base allo scenario di diffusione del virus;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 ha collocato la Lombardia fra le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nella così detta "zona rossa";

CONSIDERATO che nel sopracitato DPCM del 03.11.2020 all'art. 3 – "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" - al comma 4, lettera b "*....Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo, le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....*";

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere estremamente diffuso del virus COVID-19;

RITENUTO inoltre necessario in attuazione delle disposizioni normative sovra ordinarie e al fine di garantirne il rispetto, stabilire alcune misure specifiche;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D.L. n.14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;

ORDINA

Che dal giorno lunedì 23.11.2020 il mercato settimanale, per il periodo di validità del DPCM del 03.11.2020 e, comunque sino a diverse disposizioni emesse dall'autorità locale, si svolgerà come segue:

1. L'attività del mercato è consentita LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE;
2. L'area dove si svolgerà il mercato è quella sita in via san Bernardo e piazza Caduti per la Libertà così come individuata nell'allegata planimetria;

3. L'accesso all'area mercatale sarà permesso nel rispetto delle misure di prevenzioni adottate al fine del contenimento del contagio da COVID-19 e controllato dal personale della Polizia Locale;

4. L'attività del mercato verrà svolta alle seguenti condizioni:

- a) La concreta assegnazione dei posteggi, in numero di 23 verrà definita dalla Polizia Locale secondo quanto indicato nell'allegata planimetria. In considerazione della riduzione dell'area del mercato rispetto a quella abituale, l'attribuzione dei posteggi potrà non tener conto della titolarità del posteggio in precedenza assegnato;
- b) I c.d. "spuntisti" potranno partecipare al mercato solo se esercitanti attività di vendita di prodotti alimentari;
- c) I venditori potranno accedere all'area del mercato esclusivamente dalle ore 7:00 del giorno di svolgimento rispettando le disposizioni per l'accesso impartite dalla Polizia Locale, non sarà in alcun modo consentito l'accesso in orario differente. Sarà consentita l'uscita dall'area del mercato in modo ordinato solo dopo le ore 13:00 ed entro le ore 13:30;
- d) Le operazioni di vendita potranno di norma avvenire dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- e) L'accesso all'area del mercato sarà permesso nel rispetto delle misure di prevenzione adottate al fine di contenere il contagio da COVID-19 e controllato dal personale della Polizia Locale;
- f) E' fatto obbligo dell'utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- g) E' fatto obbligo ai clienti nell'area del mercato del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento;
- h) La permanenza nell'area di mercato da parte dei clienti è consentita per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di acquisto.
- i) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

Misure a carico del titolare del posteggio:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- Obbligo di utilizzo da parte degli operatori del mercato di mascherina a copertura di naso e bocca, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani;
- Messa a disposizione dei clienti di idonee soluzioni igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa dovranno essere messi a disposizione dei clienti guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO
VEGGIAN LUCA / INFOCERT SPA